III

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 7/2012

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea in occasione dell'adesione della Croazia

(presentato ai sensi dell'articolo 336, TFUE)

(2012/C 364/01)

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito «lo statuto del personale») [1],

vista la proposta della Commissione del 17 agosto 2012 [2],

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio su tale proposta, pervenuta alla Corte dei conti l'11 settembre 2012,

visti i precedenti pareri da essa formulati [3],

Considerando che, in virtù dell'articolo 4 dello statuto del personale, ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto, e che, se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 *bis* o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno conformemente alle procedure stabilite all'articolo 29 dello statuto del personale.

Considerando che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina agisce nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza.

Considerando che, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del personale, nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Considerando che, in occasione dell'adesione della Croazia il 1º luglio 2013, la Commissione propone di derogare allo statuto del personale consentendo l'organizzazione di concorsi per la selezione, sulla base della nazionalità, di funzionari croati e consentendo l'assegnazione di posti vacanti a cittadini croati senza pubblicare tali posti all'interno delle altre istituzioni.

Considerando che la Commissione propone che tali deroghe si applichino mutatis mutandis all'assunzione di cittadini croati in qualità di agenti temporanei.

Considerando che la Commissione propone l'applicazione di tali deroghe a partire dalla data effettiva dell'adesione della Croazia fino al 30 giugno 2018,

[1] Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

[2] COM(2012) 377 definitivo.

[3] Parere n. 5/2012 (GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1), Parere n. 3/2006 (GU C 273 del 9.11.2006, pag. 1), Parere n. 1/2004 (GU C 75 del 24.3.2004, pag. 1), Parere n. 5/2003 (GU C 224 del 19.9.2003, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

La Corte non ha alcun commento da fare sulla proposta della Commissione.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 23 ottobre 2012.

Per la Corte dei conti
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente